

Art. 14 COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (Allegato)

FUNZIONI E OBIETTIVI DEL CVS

Il CVS è deputato a valutare la fondatezza delle richieste di risarcimento e a rappresentare le eventuali tesi difensive, nonché a valutare, in accordo con la Società, l'opportunità di declinare o transare le richieste stesse.

È comunque fatto divieto alla Società di prendere preventivi accordi e/o accettare eventuali proposte transattive avanzate dalla controparte e/o presentare offerte transattive alle controparti, senza la preventiva autorizzazione del CVS, le cui decisioni sono impegnative per la Società e per il Contraente. Anche la mera ricezione di proposte transattive di controparte non potrà pertanto essere eccepita al Contraente né costituire limitazione di responsabilità per la Società e ciò anche in deroga all'articolo 1915 comma 2 del Codice Civile. Resta fermo che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento o a pagamenti per somme eccedenti quelle approvate dal Contraente stessa, senza il consenso di quest'ultima.

Nel caso in cui il CVS non addivenisse a una decisione unanime in merito alla trattazione e/o definizione del sinistro, le parti si impegnano a chiedere un ulteriore parere medico-legale specialistico (ovvero legale, qualora le questioni controverse siano di natura giuridica) a professionisti che non siano fiduciari delle parti, al fine di acquisire elementi di approfondimento aggiuntivi che potrebbero portare ad una definizione finale condivisa. La scelta del professionista e i relativi oneri competeranno alla parte su richiesta della quale viene disposto l'ulteriore approfondimento. Si precisa che allorquando il parere aggiuntivo richiesto escluda la sussistenza "dell'an" il sinistro dovrà essere rivalutato in seno al CVS.

Ove a seguito di tale ulteriore analisi il CVS non addivenisse ad una decisione unanime in merito alla trattazione e/o definizione del sinistro, troverà applicazione il criterio dell'interesse economico prevalente. In base a tale criterio, il soggetto, la cui esposizione economica in termini di quantum da riconoscere alla controparte risulti maggiore, avrà potere vincolante e deciderà in merito alla definizione del sinistro e alla relativa modalità di liquidazione o trattazione della posizione.

Pertanto, per i sinistri di importo sino al doppio dell'importo della SIR contrattuale la decisione sarà di competenza del Contraente, mentre per somme superiori la competenza sarà della Società.